

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE E DISCIPLINA DELLE RINUNCE E RICONSEGNE DEI CANI DI PROPRIETÀ

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2019

INDICE

Titolo I		
Principi, finalità, definizioni e ambito d'applicazione		
ART.1 Principi e finalità		
ART.2 Definizioni e ambito di applicazione.	pag. 4	
Titolo II		
Disposizioni generali		
ART.3 Detenzione di animali - divieti e prescrizioni	pag. 5	
ART.4 Maltrattamento di animali	1 0	
ART.5 Pet-Therapy		
ART.6 Abbandono di animali		
ART.7 Avvelenamento di animali		
ART.8 Accattonaggio con animali		
ART.9 Attraversamento di animali	1 0	
ART.10 Mostre, spettacoli e manifestazioni con l'utilizzo di animali		
Titolo III		
Cani		
ART.11 Tutela della popolazione canina	pag. 10	
ART.12 Attività motoria dei cani.	1 0	
ART.13 Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri.	pag. 11	
ART.14 Modalità di fruizione delle aree pubbliche e delle aree verdi pubbliche	pag. 11	
ART.15 Aree "sgambamento cani"	pag. 12	
ART.16 Accesso degli animali nei pubblici servizi.	pag. 12	
ART.17 Obbligo di raccolta delle deiezioni.	pag. 12	
ART.18 Ritrovamento di cani smarriti ed altri animali domestici di affezione	pag. 12	
ART.19 Decesso di proprietario di cani	pag. 12	
Titolo IV		
Disciplina delle rinunce e riconsegne cani di proprietà		
ART.20 Finalità e ambito di applicazione		
ART.21 Procedura per le rinunce dei cani		
ART.22 Criteri per determinare il grado di priorità di eventuali liste d'attesa	pag. 14	
ART.23 Contributo alle spese di mantenimento		
ART.24 Rimborso spese per servizi di prevenzione randagismo e anagrafe canina	pag. 16	
Titolo V		
Gatti	1	
ART.25 Tutela e controllo della popolazione felina.		
ART.26 Detenzione dei gatti di proprietà		
ART.27 Gestione colonie feline		
ART.28 Decesso di proprietario di gatti	pag. 17	

Titolo VI Disposizioni finali

ART.29 Sanzioni	pag.	1
ART.30 Vigilanza		
ART.31 Disposizioni finali	pag.	19

TITOLO I PRINCIPI, FINALITÀ, DEFINIZIONI E AMBITO D'APPLICAZIONE

ART. 1 Principi e finalità

1. Il Comune di Alseno:

- a) al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove, sostiene e incentiva iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali;
- b) individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli
 esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli ed opera affinché sia promosso nel sistema
 educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia ed ai giovani, il rispetto
 degli animali e il principio della corretta convivenza con essi;
- c) in base alla legge 14 agosto 1991, n.281 e alla legge regionale 17 febbraio 2005 n. 5 per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo e considerata la normativa nazionale a tutela degli animali, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono;
- d) si adopera a diffondere e promuovere gli strumenti giuridici necessari per assicurare le garanzie e la tutela previste dalla normativa comunitaria, dalle Leggi statali e regionali, condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali;
- e) ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali domestici ed ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali domestici all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.
- 2. Al Comune di Alseno, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

ART. 2 Definizioni e ambito di applicazione

- 1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
 - a) <u>animale</u>: la definizione generica, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le specie e razze di animali di affezione di cui alla L. 281/1991 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
 - b) <u>animale padronale</u>: animali di proprietà che non vengono lasciati liberi di vagare e sono riconosciuti come animali da compagnia o da lavoro;
 - c) <u>animale vagante</u>: non sono sotto il controllo diretto di una persona, o comunque non sono limitati dal vagare liberamente nel territorio, divisi in:
 - -cani/gatti padronali vaganti, senza alcun controllo diretto o restrizione, pur avendo un padrone;

- -cani/gatti randagi, ovvero vaganti senza padrone, che si muovono solitamente nei pressi di insediamenti umani e che sono in qualche forma dipendenti dall'uomo (per esempio per l'alimentazione, o perché ne ricercano attivamente la presenza), anche se liberi di riprodursi con successo;
- -cani/gatti inselvatichiti, ovvero che non hanno più, o non hanno mai avuto, alcun contatto con l'uomo;
- d) <u>animale d'affezione</u>: qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto al mero scopo di compagnia, ove non contrasti con la disciplina vigente;
- e) gatto libero: l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato;
- f) <u>colonia felina</u>: si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziati o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato;
- g) <u>adozione</u>: è una prassi atta a garantire ad un animale abbandonato e/o ospitato presso le strutture convenzionate di ricovero, cura e tutela degli animali d'affezione, il diritto di vivere in compagnia di un proprietario che ne assume la responsabilità;
- h) <u>anagrafe degli animali d'affezione</u>: è istituita presso il Comune di Alseno, ai sensi della L.R. 7 aprile 2000 n. 27 e s.m.i., e consente la registrazione degli estremi del codice di identificazione dei cani o, se richiesto dal proprietario di altri animali per cui non vige l'obbligo di iscrizione quali gatti, furetti e conigli, del loro stato segnaletico e delle generalità del proprietario;
- i) <u>pet-therapy</u>: si intende l'attività di terapia assistita da animali in favore del miglioramento psico-fisico delle persone, interventi di tipo educativo, ricreativo e/o terapeutico, assistite da animali, aventi l'obiettivo di migliorare la qualità di vita dei soggetti umani.
- 2. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie animali di cui al comma 1 che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.
- 3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:
 - le attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse ad eccezione degli allevamenti di animali d' affezione;
 - le specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali;
 - le attività di disinfestazione e derattizzazione.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 3 Detenzione di animali – Divieti e prescrizioni

- 1. Il proprietario e/o detentore a qualunque titolo di animali:
 - a) è sempre responsabile del benessere e del controllo dello stesso e risponde, sia civilmente che penalmente, per danni o lesioni a persone, animali e cose, provocate dall'animale stesso;
 - b) deve tenere conto della natura di essere senziente dello stesso, dovrà averne cura e rispettare le norme che garantiscano il suo benessere fisiologico ed etologico evitando ogni situazione di sofferenza e stress fisico e psichico;

- c) dovrà garantire adeguati controlli sanitari periodici, effettuati da Medici Veterinari, ogni volta si rendano necessari ed adeguate condizioni di benessere, con particolare riferimento alla somministrazione di alimenti e acqua fresca, alla giornaliera pulizia degli spazi di ricovero, secondo la specie o la razza alla quale appartengono. E' vietato detenere animali al buio o esposti costantemente ad illuminazione artificiale;
- d) dovrà tenerli in modo da non recare disturbo al vicinato, prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga dagli spazi di dimora, anche al fine di garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- e) è responsabile anche della loro riproduzione oltre che della custodia, cura, salute e benessere della prole e deve impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare la cucciolata. In particolare gli animali sono oltremodo tutelati durante la gestazione, nel post-partum e nel periodo di allattamento oltre ai cuccioli di età fra 0 e 6 mesi. Conseguentemente i proprietari e/o detentori a qualunque titolo di animali sono responsabili, in suddette circostanze, di adottare maggiori misure di tutela e cioè di garantire specifiche cure veterinarie, assicurare appropriata alimentazione e disporre conveniente sistemazione all'interno del fabbricato ovvero di adeguato luogo al riparo dagli eventi meteorologici;
- f) nel caso di cagne gravide deve comunicare al Comune di Alseno, entro il termine massimo di 90 giorni, l'indicazione del numero di cuccioli nati, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi della normativa vigente. Deve, successivamente, provvedere ad iscriverli all'anagrafe degli animali d'affezione comunale entro 90 giorni dalla nascita o dal possesso a qualunque titolo;
- g) deve farli identificare mediante l'inserimento di microchip da parte di un medico veterinario. Il Medico Veterinario che, avendo nell'esercizio della sua professione avuto conoscenza di cani non identificati mediante microchip, deve comunicare i dati anagrafici del detentore del cane all'anagrafe degli animali d'affezione comunale o alla Polizia Locale. I proprietari e/o detentori, di cani sono invitati ad applicare una medaglietta di riconoscimento, o una piastrina sul collare del cane, riportante i dati del proprietario e/o detentore, al fine di facilitarne il riconoscimento in caso di ritrovamento dell'animale vagante e la tempestiva restituzione;
- h) deve segnalare all'anagrafe degli animali d'affezione comunale lo smarrimento o la sottrazione degli animali entro 3 giorni dall'evento ed entro 30 giorni, la morte o la cessione dell'animale stesso.
- 2. Chiunque intenda detenere animali da cortile deve inoltrare comunicazione alla Azienda U.S.L. territorialmente competente per le valutazioni in merito al numero di animali nonché, in relazione allo scopo della detenzione, alla necessità di rilascio di autorizzazione sanitaria da parte del Comune. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica ed il benessere animale.

ART. 4 Maltrattamento di animali

1. E' vietato:

- a) fatte salve le norme penali, mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali che contrasti con le disposizioni del presente regolamento ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo;
- b) addestrare i cani ad assumere atteggiamenti di aggressività;

- c) è vietato detenere animali in gabbia, se non strettamente necessario, e la cui necessità sia comprovata da idonea certificazione del Medico Veterinario, ed in casi documentati in cui si configurino situazioni di pericolo per le persone, ad eccezione dei volatili;
- d) è assolutamente vietato detenere animali all'esterno in spazi sprovvisti di idonei ripari dalle intemperie. La tettoia sovrastante la gabbia deve avere dimensioni tali da garantire all'animale ampie zone d'ombra e/o di riparo dalle intemperie;
- e) stabulare animali in strutture che non permettano la posizione eretta, il decubito ed ogni altra postura tipica della specie, anche in caso di trasporto con veicoli, quest'ultimo nei limiti dell'art. 169 comma 6 del Codice della strada;
- f) trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, all'interno dei bagagliai delle auto chiusi a ripostiglio su tutti i lati o in rimorchi chiusi;
- g) detenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria. Durante il periodo estivo il veicolo deve rimanere all'ombra e con i finestrini parzialmente abbassati per il periodo della sosta, avendo cura di evitare che possa sporgersi dal finestrino;
- h) lasciare soli animali chiusi in autovetture o rimorchi, anche se all'ombra e con i finestrini aperti per un periodo di tempo che possa provocare loro sofferenza. In caso di animale chiuso in automobile o altro mezzo di trasporto, in manifesto stato di sofferenza, chiunque verifichi tale situazione è invitato a segnalare il fatto alla Polizia Locale, che provvederà a mettere in atto gli interventi del caso necessari a garantire il benessere dell'animale;
- i) detenere animali in isolamento, privandoli dei necessari contatti sociali tipici della specie di appartenenza o comunque in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute;
- j) detenere animali in terrazze o balconi per più di sei ore giornaliere, ad eccezione degli uccelli in gabbia purché protetti dalle intemperie, isolarli abitualmente in rimesse o cantine, nonché segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento;
- k) separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da Medici Veterinari;
- l) addestrare o trattare animali ricorrendo a percosse, violenze, costrizioni fisiche o mediante l'utilizzo di strumenti cruenti.
- m) ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale.
- n) detenere animali da affezione a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali;
- o) condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento (art. 182 comma 3 D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 s.m.i.).
- 2. E' considerato maltrattamento al fine del presente regolamento, deprivare gli animali di trattamenti sanitari necessari alla propria salute e non ricorrere al Medico Veterinario ogni qualvolta lo stato di salute dell'animale lo richieda.
- 3. Salvo che i fatti costituiscano maggiore reato, i Medici Veterinari che nell'esercizio della professione curano o visitano animali per lesioni o danni riferibili a maltrattamento di animali hanno il dovere di riferirlo al servizio veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale o alle forze di Polizia.

ART. 5 Pet-Therapy

- 1. Il Comune di Alseno riconosce e promuove le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali, effettuate e supportate da persone con competenze e conoscenze, conseguite con adeguati percorsi formativi, nel rispetto del benessere degli animali coinvolti e delle loro attitudini.
- 2. Le prestazioni degli animali coinvolti non devono comportare per l'animale fatiche o stress fisici e/o psichici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti o sfruttamento.
- 3. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet-therapy dovranno presentare comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
- 4. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
- 5. Gli animali impiegati, sono sottoposti a controlli periodici, da parte di un medico veterinario in collaborazione con l'addestratore, volti ad accertare il permanere delle condizioni di salute e di benessere richieste. Gli animali che manifestano segni di malessere psico-fisico devono essere esclusi dai programmi.
- 6. Al termine della carriera agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni o privati.

ART. 6 Abbandono di animali

- 1. Fatte salve le norme penali, é fatto divieto al proprietario e/o detentore a qualsiasi titolo, di abbandonare cani e gatti o qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia autoctono che esotico, in qualunque parte del territorio comunale.
 - Sono equiparati all'abbandono:
 - il mancato ritiro dei cani di proprietà ricoverati temporaneamente presso il canile;
 - la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà;
 - la mancanza palese di custodia degli animali posseduti.
- 2. Gli eredi in solido, in quanto successori di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, sono responsabili di animali già appartenuti al defunto/scomparso proprietario-detentore e non possono abbandonarli. Gli eredi in solido sono obbligati a provvedere a proprie spese al mantenimento, cura e benessere degli animali rimasti soli a seguito di scomparsa o decesso del proprietario-detentore nonché a regolarizzare la registrazione dell'animale all'anagrafe degli animali d'affezione. In caso di motivata impossibilità a detenere l'animale anche presso una struttura privata, gli eredi possono presentare formale e documentata comunicazione di rinuncia alla proprietà dell'animale al Comune che, valutata la situazione, potrà disporre il trasferimento dell'animale a una struttura di ricovero ovvero richiedere la collaborazione delle associazioni animaliste per l'adozione dell'animale. La rinuncia/abbandono, è sempre onerosa a carico degli eredi ad eccezion fatta per gli eredi che documentino, nelle forme previste dagli art. 519 e seguenti del Cod. Civ., la rinuncia di eredità.
- 3. Chiunque rinvenga sul territorio comunale un animale randagio o abbandonato è inviato ad avvisare il

servizio comunale preposto ovvero la Polizia Locale o altre forze dell'ordine.

ART. 7

Avvelenamento di animali

- 1. Fatte salve le norme penali è fatto assoluto divieto a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, alimenti contaminati da sostanze velenose, o altre sostanze tossiche o irritanti, in luoghi accessibili ad animali, eccezione fatta per gli interventi di disinfestazione/derattizzazione, da eseguirsi comunque con modalità tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
- 2. I Medici Veterinari liberi professionisti operanti all'interno del territorio del Comune di Alseno hanno l'obbligo di segnalare all'AUSL competente e all'ufficio di Polizia Locale del Comune di Alseno, tutti i casi di avvelenamento, accertato o sospetto, di animali di cui vengono a conoscenza, indicando, ove possibile, la sintomatologia a carico dell'animale, le sostanze di cui si presume l'utilizzo e i luoghi in cui i suddetti avvelenamenti si sono verificati. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamento o spargimento di sostanze velenose dovrà segnalarlo all' AUSL compente e all'ufficio di Polizia Locale del Comune di Alseno.
- 3. I medici veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare al Sindaco tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza indicando il tipo di veleno usato e la zona colpita. In caso di decesso dell'animale devono inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza nociva, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.
- 4. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione Provinciale.
- 5. In caso di segnalata presenza di bocconi avvelenati nelle aree pubbliche urbane il Sindaco provvederà ad intervenire per la bonifica e la segnalazione che riterrà di volta in volta necessaria e/o opportuna.

ART. 8

Accattonaggio con animali

- 1. Sono vietati la detenzione e/o l'utilizzo di animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
- 2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, se ricorrono le condizioni di maltrattamento, accertate da un medico veterinario, i proprietari degli animali di cui al comma primo potranno essere sottoposti alla sanzione accessoria della confisca amministrativa, secondo le modalità previste dalla Legge n. 689/1981. Sono comunque fatte salve le violazioni previste in materia dal Codice Penale.

ART. 9

Attraversamento di animali

- 1. Le sedi stradali oggetto di frequente attraversamento da parte di animali dovranno essere appositamente segnalate mediante l'installazione di idonei cartelli.
- 2. Chiunque in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento procuri un danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, provocandone la morte o il ferimento, ha l'obbligo di fermarsi, e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli

animali che abbiano subìto il danno, anche se persona coinvolta nell'incidente, come prescritto dall'art. 177 del codice della strada. L'evento deve essere segnalato agli organi di polizia locali affinché si possa provvedere al soccorso e/o alla rimozione dell'animale e, in ogni caso, individuare ove possibile, il proprietario.

3. Chiunque avvisti sul manto stradale un animale abbandonato ferito o incidentato è invitato a fermarsi, segnalare appositamente il soccorso e chiamare la Polizia Locale quindi aspettare l'arrivo dei soccorritori.

ART. 10

Mostre, spettacoli e manifestazioni con l'utilizzo di animali

- 1. Sono consentite manifestazioni che prevedano l'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche solo se debitamente autorizzate dagli organi competenti, così come previsto dalla normativa vigente in materia.
- 2. E' assolutamente vietato utilizzare a qualsiasi livello, offrire come premio, vincita, omaggio, o a titolo di promozione, animali sia cuccioli che adulti, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, nell'ambito di qualunque tipo di intrattenimento, gioco, spettacolo, sagre, luna park o attività commerciale. E' altresì vietata la cessione, a qualunque fine, come pure l'utilizzazione o esposizione a titolo di richiamo o attrazione, di animali in ambienti o luoghi pubblici (l.r. n. 5 del 17 febbraio 2005, art.7).

TITOLO III CANI

ART. 11

Tutela della popolazione canina

- 1. L'Amministrazione comunale di Alseno, ai sensi della normativa vigente "Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" 14 agosto 1991, n. 281, L.r. 7 aprile 2000, n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", L.r. 17 Febbraio 2005. n. 5 "Norme a tutela del benessere animale" in collaborazione con AUSL Ordine dei Medici Veterinari, Associazioni protezionistiche e gruppi riconosciuti di volontari, promuove una serie di interventi atti a migliorare la convivenza uomo animale in ambito urbano e in particolare:
 - a. favorisce interventi per la tutela e la vigilanza contro il maltrattamento della popolazione canina, opera affinché sia promosso, nel sistema educativo dell'intera popolazione, il rispetto e il valore della corretta convivenza fra popolazione canina e uomini;
 - b. attua la gestione dell'anagrafe canina coerentemente alle disposizioni della l.r. 27/2000 e s.m.i.;
 - c. promuove la realizzazione di strutture comunali di ricovero, cura e tutela degli animali randagi;
 - d. promuove campagne di sterilizzazione per la limitazione delle nascite degli animali randagi.

ART. 12

Attività motoria dei cani

1. Coloro che detengono cani hanno l'obbligo di garantire l'opportuna attività motoria, secondo le caratteristiche fisiologiche ed etologiche della razza d'appartenenza, nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 21 "Obbligo di raccolta delle deiezioni".

2. I cani domiciliati in appartamento e quelli custoditi in box dovranno poter effettuare regolari uscite quotidiane per consentire loro un adeguato sgambamento e la necessaria attività motoria.

ART. 13

Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri

- 1. I cani devono essere custoditi in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata permanenza dell'animale e a soddisfarne le esigenze fisiologiche ed etologiche.
- 2. I box di ricovero, di dimensioni proporzionate alla mole e alle attitudini della razza, devono essere di dimensioni tali da permettere il libero movimento oltre ad essere opportunamente inclinati per il drenaggio. I box devono essere dotati di una adeguata copertura ombreggiante e di pavimentazione parzialmente realizzata con materiale non assorbibile (es.: piastrelle, cemento), antisdrucciolo. Le deiezioni, sia liquide che solide, devono essere asportate e smaltite correttamente. La pavimentazione dei box non può essere costituita da elementi fessurati che possano arrecare danni all'animale.
- 3. Il ricovero (cuccia) deve essere riparato dalle intemperie e di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sollevato dal suolo, non esposto al sole e sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto o dell'area cortiliva ove possibile riparata sui tre lati.
- 4. Di norma i cani non devono essere tenuti alla catena. Qualora ciò si rendesse eccezionalmente necessario per l'incolumità sia del cane che delle persone, la stessa catena deve avere una lunghezza non inferiore ad otto metri, misurati con la catena posta a terra. La lunghezza della catena dovrà comunque consentire al cane di raggiungere il riparo e le ciotole del cibo e dell'acqua. Tra l'attacco delle catena e il cane non devono frapporsi piante, cuccia o altro ostacolo che possa causare l'avvolgimento del cane.
- 5. In ogni caso i cani tenuti alle condizioni di cui al precedente comma devono poter essere liberati almeno una volta al giorno.

ART. 14

Modalità di fruizione delle aree pubbliche e delle aree verdi pubbliche

- 1. E' consentito l'accesso alle aree verdi pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, ad esclusione di giardini, spazi verdi, parchi giochi, piazzole, luoghi pubblici, anche non recintati, dove siano dislocati giochi per bambini, ai cani accompagnati dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo, sempre nel rispetto degli obblighi imposti dall'art. 17 "Obbligo di raccolta delle deiezioni" del presente Regolamento. È sempre vietata la presenza di cani nei luoghi contraddistinti da idoneo cartello che ne vieti in modo chiaro la presenza.
- 2. E' fatto sempre e comunque obbligo di utilizzare il guinzaglio.
- 3. In caso di cani che abbiano manifestato comportamenti aggressivi, o appartengano all'elenco delle razze ritenute pericolose è fatto obbligo di utilizzare anche la apposita museruola.

ART. 15

Aree "sgambamento cani"

1. Sono state istituite, in aree verdi pubbliche di proprietà comunale, aree definite "di sgambamento dei cani". Per l'utilizzo di codeste aree da parte dei detentori di cani è stato adottato il "Regolamento Comunale per l'accesso, l'uso e la gestione delle aree di sgambamento per cani" con Deliberazione del

ART. 16 Accesso degli animali nei pubblici servizi

- 1. I cani, accompagnati dal proprietario, o dal detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, in tutti i locali dove si svolge un'attività commerciale e nei pubblici esercizi, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti ed, in particolare, le prescrizioni dettate in materia dall'autorità sanitaria.
- 2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali nei pubblici esercizi, devono farlo utilizzando il guinzaglio e, in caso di cani che abbiano manifestato comportamenti aggressivi, anche l'apposita museruola.
- 3. E' facoltà del gestore/titolare del pubblico esercizio non ammettere gli animali all'interno del proprio locale esponendo all'esterno apposito divieto, potranno in tal caso dotarsi di adeguate soluzioni all'esterno su aree private di pertinenza.

ART. 17 Obbligo di raccolta delle deiezioni

- 1. I conduttori o detentori di cani, fatta eccezione per i conduttori di cane-guida per non vedenti, hanno l'obbligo di raccogliere qualunque deiezione dei loro animali immediatamente con apposita paletta e, servendosi di involucri idonei, depositarli nei pubblici raccoglitori dei rifiuti solidi.
- 2. I conduttori di cani devono avere con sé l'apposito raccoglitore delle deiezioni monouso "paletta" e l'involucro di plastica dentro cui depositare gli escrementi.

ART. 18

Ritrovamento di cani smarriti ed altri animali domestici di affezione

- 1. I cani vaganti nel territorio comunale sono catturati con le modalità previste dalla legislazione vigente e ricoverati presso il canile convenzionato con il Comune. Gli animali regolarmente identificati con microchip o tatuaggio,, ovvero non identificati ma dei quali sia possibile risalire al proprietario o detentore, sono restituiti al proprietario o detentore previo il previsto pagamento delle spese di mantenimento e cura oltre alle eventuali spese sanitarie sostenute dal Comune, fatta salva l'eventuale irrogazione di sanzione amministrativa per mancata iscrizione del cane all'anagrafe degli animali d'affezione e/o per la mancata custodia dell'animale.
- 2. A seguito del ritrovamento di un animale diverso dal cane, identificato con microchip, ovvero non identificato ma del quale sia comunque possibile risalire al proprietario o detentore, si provvederà alla restituzione dell'animale al proprietario o detentore a fronte del pagamento delle spese di mantenimento e cura sostenute dal Comune.
- 3. Il Comune di Alseno, attraverso l'ufficio a ciò preposto, si adopera per il ritrovamento di animali smarriti mediante gli idonei sistemi di divulgazione.

ART. 19

Decesso di proprietario di cani

1. In caso di decesso o scomparsa del proprietario di cani, tutti gli eredi in solido, in quanto successori

ereditari di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del defunto, hanno l'obbligo di provvedere, entro 30 giorni, a comunicare il passaggio di proprietà dell'animale all'anagrafe degli animali d'affezione del Comune di Alseno;

- 2. Gli eredi in solido hanno altresì l'obbligo di provvedere al mantenimento e cura degli animali rimasti soli già di proprietà del deceduto o scomparso.
- 3. L'eventuale rinuncia da parte degli eredi potrà essere valutata dal Comune di Alseno nelle forme e modalità di cui all'articolo 22 "Rinuncia di Proprietà". L'eventuale rinuncia degli eredi avverrà sempre in forma onerosa a carico degli stessi in solido.

TITOLO IV DISCIPLINA DELLE RINUNCE E RICONSEGNE CANI DI PROPRIETÀ

ART. 20

Finalità e ambito di applicazione

- 1. Le seguenti disposizioni si applicano in caso di rinuncia alla proprietà e riconsegna dei cani iscritti all'Anagrafe Canina del Comune di Alseno oppure non ancora iscritti ma di riconosciuta proprietà di cittadini che non abbiano ancora provveduto all'iscrizione.
- 2. L'accettazione dei cani rinunciati è subordinata alla verifica della disponibilità di spazi e risorse adeguati all'interno del canile convenzionato, al rispetto di una eventuale lista di attesa che dia priorità alle situazioni più critiche e al pagamento di un contributo per le spese di mantenimento del cane, mentre la consegna dei cani vaganti ai legittimi proprietari è subordinata al pagamento di un contributo.

ART. 21

Procedura per le rinunce dei cani

- 1. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere l'autorizzazione a consegnare il cane presso il canile convenzionato, avvalendosi della facoltà di rinuncia della proprietà, come previsto dall'art. 12 della L.R. n. 27/2000 e nel rispetto della seguente procedura:
 - a) Domanda di autorizzazione alla consegna del cane
 - Il proprietario o detentore del cane può presentare presso l'Anagrafe Canina del Comune la domanda di consegna con l'obbligo di specificare all'interno della richiesta una o più cause che impediscono la detenzione dell'animale tra quelle elencate al successivo art. 22, allegando i relativi documenti probatori. La domanda dovrà essere corredata dal Certificato di proprietà Iscrizione anagrafica, dal libretto sanitario del cane e da una foto.
 - b) Autorizzazione alla consegna del cane
 - L'Anagrafe Canina verificata la completezza della domanda e la disponibilità del canile a consentire nuovi ingressi rilascia al richiedente l'autorizzazione alla consegna del cane. Al momento del ritiro dell'autorizzazione, il richiedente dovrà fornire la seguente documentazione:
 - ricevuta attestante il pagamento del contributo per la rinuncia di proprietà;
 - dichiarazione di rinuncia alla proprietà del cane.
 - Il richiedente, munito dell'autorizzazione, potrà consegnare il cane presso il Canile convenzionato.
 - c) Lista d'attesa

Nel caso in cui non vi sia disponibilità di stalli da parte del Canile convenzionato l'Anagrafe Canina redige ed aggiorna una lista d'attesa da utilizzare in base ai criteri di priorità di cui al successivo art. 22. Nel caso la rinuncia, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non accettare la rinuncia della proprietà e potrà essere emesso un provvedimento che vieta la detenzione di animali all'interessato (art. 12 L.R. n. 27/2000).

ART. 22 Criteri per determinare il grado di priorità di eventuali liste d'attesa

L'Amministrazione individua l'elenco delle cause prioritarie che impediscono la detenzione del cane con relativo grado di priorità per la compilazione dell'eventuale lista d'attesa, precisando che a parità di motivazione entrerà il cane con domanda di autorizzazione anteriore.

Grado di	Cause che impediscono la detenzione del	Documentazione necessaria	
priorità	cane		
1	Cane sequestrato/confiscato a persona indigente	Ordinanza di sequestro e confisca	
1	Cane di proprietà di una persona deceduta senza parenti o senza eredi	 Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi; Ordinanza sindacale di trasferimento definitivo o temporaneo. 	
1	Cane di persona sola anziana/non più autosufficiente senza parenti	 Richiesta/relazione servizi sociali; Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi; Ordinanza sindacale di trasferimento nel caso in cui non vi sia atto di rinuncia da parte del soggetto titolato. 	
2	Famiglie indigenti in condizioni oggettive di bisogno che hanno necessità di collocare il cane in struttura convenzionata per i seguenti motivi (le condizioni di indigenza devono essere successive al possesso del cane):	 Richiesta/relazione servizi sociali AUSL o dell'Amministrazione comprensiva di verifica dello stato di indigenza (Isee, estratto del conto corrente, immobili di proprietà); Ordinanza sindacale di trasferimento nel caso in cui non vi sia atto di rinuncia da parte del soggetto titolato; Documentazione specifica. 	
	A. Sfratto esecutivo e impossibilità a reperire alloggio idoneo per l'animale	Provvedimento di sfratto del Tribunale competente o del proprietario dell'immobile	
	B. Allergia al pelo del cane di un familiare convivente manifestatasi dopo il possesso dell'animale e non conosciuta anteriormente (impossibilità di idoneo alloggio all'esterno per il cane)	 Verifica dell'effettiva convivenza; Certifica che attesti la sopraggiunta allergia da parte di Medico Specialista; Verifica degli spazi a disposizione. 	
	C. Importanti motivi di salute di un familiare convivente che possono essere aggravati dalla convivenza con	 Verifica dell'effettiva convivenza; Certificato che attesti la sopraggiunta allergia da parte di Medico Specialista; 	

		T
	il cane (impossibilità di idoneo alloggio all'esterno per il cane)	- Verifica degli spazi a disposizione.
	D. Cane di proprietà di una persona	- Certificato di morte;
	deceduta con parenti indigenti non eredi	- Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi;
	E. Cane di proprietà di una persona sola anziana e non autosufficiente con parenti indigenti non eredi	- Richiesta/relazione servizi sociali AUSL o dell'Amministrazione comprensiva di verifica dello stato di indigenza (Isee, estratto del conto corrente, immobili di proprietà); - Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi;
	F. Cane con aggressività non controllata certificata (procedure codificate da D.G.R. n. 647/2007)	Certificato/ relazione dell'AUSL Servizio veterinario
	G. Cane morsicatore (procedure codificate da D.G.R. n. 647/2007)	Relazione del Pronto soccorso;Certificato/ relazione dell'AUSL Servizio veterinario
	H. Trasloco in alloggio insufficiente/con regolamento condominiale che vieta la detenzione di animali in condominio	 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; Planimetria dell'immobile attuale e di quello futuro; Regolamento condominiale; Sopralluogo della Polizia Locale
3	Famiglie ancorché NON indigenti che hanno necessità di collocare l'animale presso struttura convenzionata per le seguenti motivazioni:	- Documentazione specifica
	A. Sfratto esecutivo e impossibilità di reperire alloggio idoneo per l'animale	 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; Provvedimento di sfratto del Tribunale competente o del proprietario dell'immobile
	B. Allergia al pelo del cane di un familiare convivente manifestatasi dopo il possesso dell'animale e non conosciuta anteriormente (impossibilità di idoneo alloggio all'esterno per il cane)	 Verifica dell'effettiva convivenza; Certifica che attesti la sopraggiunta allergia da parte di Medico Specialista; Verifica degli spazi a disposizione.
	C. Cane con aggressività non controllata certificata (procedure codificate da D.G.R. n. 647/2007)	Certificato/ relazione dell'AUSL Servizio veterinario
	D. Cane morsicatore (procedure codificate da D.G.R. n. 647/2007)	Relazione del Pronto soccorso;Certificato/ relazione dell'AUSL Servizio veterinario
4	Altre motivazioni e Cane sequestrato/confiscato a persona NON indigente	

ART. 23

Contributo alle spese di mantenimento

- 1. Il contributo non è dovuto per le rinunce di grado di priorità 1 e 2.
- 2. Il pagamento del contributo è dovuto nella misura di :
 - 250,00 euro per le rinunce di grado di priorità 3;
 - 1.000,00 euro per le rinunce di grado di priorità 4.

ART. 24

Rimborso spese per servizi di prevenzione randagismo e anagrafe canina

- 1. L'intervento dell'addetto incaricato dal Comune per il recupero di cane incidentato o vagante con restituzione al proprietario senza trasporto presso la struttura convenzionata è pari a euro 100,00.
- 2. L'intervento dell'addetto incaricato dal Comune per il recupero di cane incidentato o vagante e trasporto presso la struttura convenzionata è pari a euro 150,00.
- 3. Mantenimento giornaliero del cane detenuto presso la struttura convenzionata trovato vagante con proprietario è pari ad euro 5,00.

TITOLO V GATTI

ART. 25

Tutela e controllo della popolazione felina

- 1. Il Comune di Alseno, ai sensi della "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" 14 agosto 1991, n. 281, L.r. 7 aprile 2000, n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", L.r. 17 febbraio 2005. n. 5 "Norme a tutela del benessere animale", contribuisce alla tutela della salute dei gatti randagi, nonché alla salvaguardia delle colonie feline presenti sul territorio, anche tramite le associazioni di volontariato animaliste.
- 2. Le colonie feline di norma non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente dimorano. Qualora comprovate e documentate esigenze sanitarie ne imponessero l'allontanamento, qualsiasi decisione dovrà essere adottata di comune accordo con il Servizio Veterinario AUSL competente e con le Associazioni animaliste presenti sul territorio.
- 3. Il Comune di Alseno, assicura, d'intesa con l'AUSL, direttamente o tramite convenzioni con le Associazioni animaliste locali, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul territorio di competenza.
- 4. Il Comune di Alseno, collabora con il Servizio Veterinario dell'AUSL, cui compete effettuare le campagne di sterilizzazione dei gatti al fine di contenere le nascite. Gli animali catturati sono sottoposti ad indagini diagnostiche per valutare il loro stato di salute. Successivamente, gli stessi animali vengono reinseriti nel loro habitat naturale e identificati come previsto dalla Legge regionale 27/2000.
- 5. E' assolutamente vietato l'utilizzo di felini in stato di libertà per scopi di sperimentazione.
- 6. Il Comune di Alseno si adopera affinché la soppressione dei gatti in libertà avvenga esclusivamente alle condizioni definite dalla normativa vigente.

ART. 26 Detenzione dei gatti di proprietà

- 1. E' fatto assoluto divieto detenere i gatti, anche per breve periodo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione. E' altresì vietato segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere, nonché tenerli legati o, in ogni caso, maltrattarli.
- 2. Sono assolutamente perseguiti i casi di abbandono e di maltrattamento dei gatti.
- 3. L'abbandono di cuccioli e la palese mancanza di custodia dei gatti di proprietà privata è da considerarsi abbandono di animali.
- 4. Nel caso i gatti vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto invito ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

ART. 27 Gestione colonie feline

- La registrazione della colonia felina da parte del referente avviene mediante la compilazione del modulo predisposto dall'Azienda USL di Piacenza – Servizio Veterinario e disponibile presso il Comune di Alseno.
- 2. Successivamente al riconoscimento della colonia felina per tutti gli adempimenti necessari è competente l'Azienda USL di Piacenza Servizio Veterinario.
- 3. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina.

ART. 28 Decesso di proprietario di gatti

- 1. In caso di decesso o scomparsa del proprietario, tutti gli eredi in solido, in quanto successori ereditari di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del defunto, hanno l'obbligo di provvedere al mantenimento e cura degli animali rimasti soli già di proprietà del deceduto o scomparso.
- 2. L'eventuale rinuncia da parte degli eredi potrà essere valutata dal Comune di Alseno e nel caso valuti giustificata la rinuncia, contattare i volontari del territorio per ricercare nuova adozione.
- 3. L'eventuale rinuncia degli eredi avverrà sempre in forma onerosa a carico degli stessi in solido fra loro.

TITOLO VI Disposizioni finali

ART. 29 Sanzioni

1. Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dell'ordinamento dello Stato e le sanzioni già stabilite dalle Leggi statali e dalle Leggi della Regione Emilia-Romagna, chi contravviene alle disposizioni di cui al presente Regolamento è passibile delle seguenti sanzioni amministrative, differenziate a seconda della loro gravità:

Violazione	Riferimento	Importo minimo	Importo massimo
Mancata comunicazione	Articolo 3 Regolamento	€ 50,00	€ 300,00
nascita cuccioli			
Mancata iscrizione	Articolo 3 lett. f)	€ 77,00	€ 232,00
obbligatoria anagrafe degli animali d'affezione	Regolamento		
Mancata osservanza norme di	Articolo 3 lett. g) Regolamento	€ 51,00	€ 154,00
identificazione - microchip	0, 0	,	ŕ
Mancata comunicazione di	Articolo 3 lett. h)	€ 51,00	€ 154,00
smarrimento o sottrazione	Regolamento		
dell'animale Mancata comunicazione del	Articolo 4 lett. h)	C 51 00	C 154 00
decesso o della cessione	Articolo 4 lett. h) Regolamento	€ 51,00	€ 154,00
definitiva dell'animale			
Abbandono cani, gatti o	Articolo 6	€ 1.032,00	€ 5.164,00
qualsiasi altro animale	Regolamento		
Violazione dei doveri	Articolo 3;	€ 50,00	€ 300,00
generali del Regolamento	Articolo 12;		
	Articolo 13 Regolamento		
Maltrattamento animali	Articolo 4 Regolamento	€ 150,00	€ 500,00
Confezione, detenzione e	Articolo 7	€ 300,00	€ 1.800,00
distribuzione bocconi, esche	Regolamento		fatto salvo quanto
avvelenate e altre tipologie			previsto dagli artt.
materiale contenente veleni o			544 bis, ter, 674
sostanze tossiche		0.50.00	Codice Penale
Accattonaggio con animali	Articolo 8 Regolamento	€ 50,00	€ 300,00
Comportamenti vietati sui	Articolo 16 Regolamento	€ 50,00	€ 150,00
mezzi di trasporto pubblico e dei mezzi privati			
Mostre Spettacoli e	Articolo 10 Regolamento	€ 100,00	€ 300,00
manifestazioni con utilizzo di			
animali			
Violazione degli obblighi	Articolo 10 Regolamento	€ 100,00	€ 250,00
inerenti l'esposizione degli			
animali			
Violazione delle norme d	iArticolo 14;	€ 100,00	€ 600,00
fruibilità delle aree verd	iArticolo 15		
pubbliche e delle norme	Regolamento		
relative alle aree attrezzate			
destinate ai cani			
Violazione norme delle norme sulle deiezioni	Articolo 17 Regolamento	€ 50,00	€ 300,00
Violazione norme a tutela dei	Articolo 25 ;	€ 150,00	€ 500,00
gatti della popolazione felina	Articolo 26 Regolamento	C 130,00	0.500,00
e dei gatti di proprietà	I mooro 20 regoramento		
Violazione norme poste a	Articolo 27 Regolamento	€ 150,00	€ 500,00
tutela delle colonie feline		,	
tatela delle colollic lellic			

^{2.} Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge, sono riscossi dal Comune di Alseno ed acquisiti al bilancio comunale.

3. Ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui sopra trova applicazione la legge n.689/1981 ed è ammesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione.

ART. 30 Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento, ciascuno per le proprie competenze, il personale del Servizio Veterinario dell'Azienda AUSL, gli Agenti di Polizia Locale, la Polizia di Stato, il Corpo Forestale dello Stato, i Carabinieri, le Guardie Zoofile Volontarie solamente se incaricate mediante convenzione dal Comune e comunque tutti gli enti e organi competenti.

ART. 31 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.